

Cinisello Balsamo, 08/03/2011

Seg. Gen. n. 128

Alla
SEGRETERIA GENERALE
Ufficio Consiglio
SEDE

**OGGETTO: RISPOSTA ALL'INTERROGAZIONE N. 128 PRESENTATA DAL CONSIGLIERE
COMUNALE SIGNOR MENEGARDO NELLA SEDUTA DEL 19/04/2010
(Applicazione dell'IVA sulla T.I.A)**

La tariffa di igiene ambientale, detta Tia1, prevista dall'articolo. 49 del D. Lgs. n. 22/97 deve essere assoggettata all'IVA con aliquota al 10%.

Questo principio si ricava dalla lettura della Circolare n. 3/DF dell'11 novembre 2010 con la quale il MinFinanze ha fornito l'interpretazione "autentica" del comma 33 dell'articolo 14 del D. L. n. 78/2010, convertito dalla legge 122/2010, che ha previsto che le disposizioni dell'articolo 238 del D. Lgs. n. 152/2006, che ha istituito la tariffa integrata ambientale, detta Tia2, "*...si interpretano nel senso che la natura della tariffa ivi prevista non è tributaria*".


L'orientamento assunto è quello di stabilire che il comma 33 dell'articolo 14 del D. L. n. 78/2010 deve essere interpretato, fino all'entrata in vigore della Tia2, nel senso che anche la Tia1 non ha natura tributaria ed è quindi soggetta ad IVA.

Se le nuove disposizioni sui due prelievi prevedono che essi siano regolati ormai dalle stesse fonti normative, non appare razionale attribuire alla Tia1 una natura giuridica diversa da quella della Tia2. Per cui, se la Tia2 ha, per legge, natura di corrispettivo, e quindi è soggetta a IVA, non può affermarsi diversamente per la Tia1.

In conclusione, la Circolare sottolinea che i Comuni che attualmente gestiscono il prelievo sui rifiuti con regolamenti basati sulla disciplina TARSU o Tia1 non devono temere per la loro legittimità, poiché l'articolo 238 del D. Lgs. n. 152/2006 prevede che fino a quando la Tia2 non entrerà in vigore continueranno ad applicarsi i regolamenti vigenti.

Distinti Saluti.

Visto: L'ASSESSORE
(Dott. Luca Ghezzi)



IL DIRIGENTE DEL SETTORE III
(Dott. Stefano Polenghi)

